La **sorveglianza sanitaria** prevede accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Sono sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria, ossia a controlli preventivi e periodici nei casi in cui si presenta un rischio lavorativo attestato dal proprio datore di lavoro e per il quale la normativa vigente impone un controllo, i lavoratori e gli equiparati:

Per **lavoratore\*** si intende qualsiasi persona che abbia un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con l’Amministrazione del Politecnico di Bari, quindi:

- docenti, ricercatori, personale tecnico, amministrativo, bibliotecario;

- il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati che svolgono attività presso le strutture del Politecnico;

- gli studenti dei corsi universitari e post-universitari di qualunque tipo e livello, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione (DVR).

Si precisa che in materia di **obblighi e divieti nella sorveglianza sanitaria**:

- Il [lavoratore](http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-e-assistenza/lavoratore-per-medico-del-lavoro) è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti nei casi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, artt 17 e 28). Contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).

- le visite sono richieste dal lavoratore nei casi previsti dell’art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300, lettera f).

Entrambe le norme sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore. La non applicazione di tali indicazioni prevede sanzioni di tipo penale sia per il Datore di Lavoro che per il Medico Competente.

\*Definizione del [“Regolamento per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro del Politecnico di Bari”.](http://www.poliba.it/sites/default/files/Regolamento%20Sicurezza_nuovo.pdf)